
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA

*Emanato con Decreto Rettorale n. 10644 del 1° dicembre 1998
Modificato con Decreto Rettorale n. 13691 del 27 dicembre 2005*

ART. 1 - Generalità

1. L'Istituto è la struttura che coordina l'attività scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del Consiglio di Facoltà e dei Consigli di Settore Accademico, allo svolgimento dell'attività didattica.
2. Esso può essere costituito solo quando vi afferiscono almeno due docenti ufficiali di cui almeno uno di ruolo presso l'Università IULM.
3. L'Istituto:
 - a) promuove e coordina l'attività di ricerca e culturale;
 - b) organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
 - c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;
 - d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
4. Ogni modifica alla denominazione dell'Istituto deve essere proposta dal Consiglio d'Istituto ed approvata dal Senato Accademico.

ART. 2 - Afferenza

1. Ogni titolare di corso ufficiale e ogni ricercatore universitario – se non titolare di insegnamento ufficiale - all'inizio dell'anno accademico, chiede di afferire all'Istituto che ritiene più affine al proprio insegnamento, presso la sede universitaria dove la sua attività è prevalente.
2. La richiesta deve essere approvata dal Consiglio di Facoltà e ratificata dal Senato Accademico.

ART. 4 - Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto:

- il Direttore
- il Consiglio d'Istituto.

ART. 5 - Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il Consiglio d'istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere.
2. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio d'Istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato) di professori di ruolo di I fascia, la direzione dell'Istituto può essere affidata ad un professore di ruolo di II fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di II fascia, la direzione dell'Istituto può essere affidata a un professore di ruolo di altra Università, titolare di supplenza o affidamento nell'Ateneo. Il Direttore dell'Istituto, se professore di ruolo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM,

dura in carica tre anni accademici; altrimenti dura in carica un anno accademico. Il Direttore può sempre essere confermato.

3. Il Direttore può designare un vice-direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice-direttore, nominato con Decreto rettorale, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
4. Il Direttore inoltre:
 - promuove l'attività scientifica e didattica dell'Istituto;
 - tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge e dallo Statuto vigente;
 - redige una relazione analitica dell'attività didattica e scientifica svolta nell'anno precedente e ne invia copia al Rettore;
 - propone il programma delle attività didattiche e scientifiche dell'Istituto per l'anno successivo, inviandone copia al Rettore.
5. Egli assume ogni opportuna decisione in ordine agli acquisti, su fondi dell'Istituto, di pubblicazioni o di altro materiale scientifico e didattico, ai viaggi, alle missioni, in base al programma preventivo proposto dal Consiglio di Istituto.
6. In caso che all'Istituto siano assegnati fondi finalizzati a determinate attività di ricerca in base a contratti e convenzioni, il Direttore autorizza le spese, per quanto di sua competenza, secondo quanto stabilito dalla convenzione stessa.

ART. 6 - Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto è costituito:

- a) dai professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) dai professori a contratto per corsi ufficiali;
- c) dai ricercatori afferenti all'Istituto;

ART. 7 - Dotazione finanziaria

1. Per lo svolgimento delle loro attività gli Istituti dispongono di:
 - a) una dotazione finanziaria ordinaria di funzionamento, determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Tale dotazione deve essere utilizzata per far fronte alle seguenti spese:
 - acquisto di materiale scientifico e didattico;
 - compenso, viaggio e soggiorno di conferenzieri;
 - cancelleria, telefoniche, postali, fotocopie, stampati;
 - acquisto di arredi, attrezzature e apparecchi;
 - b) fondi di ricerca assegnati su progetti approvati e finanziati;
 - c) entrate provenienti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
 - d) entrate provenienti da Enti nazionali preposti alla ricerca.
2. L'Istituto conserva un inventario aggiornato delle apparecchiature acquistate con i propri fondi.

3. Gli Istituti non hanno personalità giuridica.
4. I contratti, le convenzioni e gli accordi devono essere stipulati dal legale rappresentante dell'Università.
5. La gestione di tali contratti o convenzioni può essere affidata all'Istituto che ne diviene responsabile per la parte scientifica e per l'utilizzo dei fondi.
6. L'Amministrazione dell'Università da corso a pagamenti di compensi, fatture e note di spesa solo se i relativi documenti giustificativi indicano la corrispondente voce di bilancio e sono firmati dal Direttore di Istituto.

ART. 8 - Programmi di ricerca

1. Gli Istituti possono avere programmi di ricerca congiunti e possono proporre congiuntamente convenzioni e consulenze con enti pubblici e privati.
2. I relativi proventi sono suddivisi nella misura indicata dalla convenzione stessa.
3. La loro spesa richiede la firma dei diversi responsabili.
4. Sulle entrate originate da convenzioni o consulenze con enti pubblici e privati che non dispongano diversamente, l'Istituto può fare anche accantonamenti per un uso in tempi successivi.

ART. 9 - Personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato agli Istituti dipende funzionalmente dal Direttore dell'Istituto e gerarchicamente dal Direttore Amministrativo.
